

REGOLAMENTO (CEE) N. 1968/90 DELLA COMMISSIONE

del 10 luglio 1990

relativo all'applicazione del tasso più basso della restituzione all'esportazione di taluni prodotti del settore del tabacco greggio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 727/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1329/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 5,visto il regolamento (CEE) n. 326/71 del Consiglio, del 15 febbraio 1971, che stabilisce nel settore del tabacco greggio le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri per la fissazione del loro importo⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1977/87⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,

considerando che, tenuto conto delle circostanze che caratterizzano attualmente la situazione nella Repubblica democratica tedesca e delle loro ripercussioni sul mercato, è stato deciso di non fissare restituzioni per i tabacchi greggi destinati a tale paese; che è opportuno altresì non prendere in considerazione la mancata fissazione delle restituzioni ai fini della determinazione del tasso più basso della restituzione concessa;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione del tabacco greggio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La mancata fissazione della restituzione all'esportazione nella Repubblica democratica tedesca per il tabacco greggio non è presa in considerazione:

- ai fini della determinazione del tasso più basso della restituzione a norma dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione⁽⁵⁾;
- ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 7 e dell'articolo 5, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 565/80 del Consiglio⁽⁶⁾.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 2 luglio 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 132 del 23. 5. 1990, pag. 25.⁽³⁾ GU n. L 39 del 17. 2. 1971, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 184 del 3. 7. 1987, pag. 55.⁽⁵⁾ GU n. L 351 del 14. 12. 1987, pag. 1.⁽⁶⁾ GU n. L 62 del 7. 3. 1980, pag. 5.